

Viene data lettura degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione dei titoli e ai punteggi a disposizione per i concorsi a posti di Medico - 1° livello dirigenziale (ora Dirigente Medico a seguito del disposto di cui all'art.13 del D.Lgs. 19.6.1999, n. 229) e la Commissione prende atto che per il presente concorso dispone complessivamente di punti 100, così ripartiti:

**20 punti per i titoli;**  
**80 punti per le prove d'esame.**

Gli 80 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;  
30 punti per la prova pratica;  
20 punti per la prova orale.

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- titoli di carriera	punti 10
- titoli accademici e di studio	punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici	punti 3
- curriculum formativo e professionale	punti 4

La suddivisione dei punteggi per i titoli nell'ambito delle quattro categorie sopraelencate è quella stabilita dall'art. 27 del D.P.R. n. 483/97.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti, ovvero di altri titoli posseduti. In particolare l'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito e con il punteggio previsto per il servizio in altra posizione funzionale. Le relative attestazioni di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

La Commissione preso atto di quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. 483/97 determina a questo punto i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. i servizi dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445; in caso di servizio in corso alla data dell'autocertificazione, il periodo di servizio sarà calcolato fino alla data dell'autocertificazione medesima;
2. non saranno valutati i servizi, le frequenze volontarie e le attività di ricerca a seguito di Borsa di studio, prestati anteriormente al conseguimento della specializzazione nella disciplina a concorso;
3. non sarà valutata l'attività di medico con incarico libero professionale presso strutture sanitarie private anche accreditate e/o convenzionate;
4. Non sarà valutato il servizio svolto in qualità di Medico Generico convenzionato, il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica e Guardia Medica Turistica), il servizio di Medico addetto alla Medicina dei servizi ed il Servizio di Emergenza Territoriale (118);
5. non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato se



- rientranti nei compiti propri della posizione funzionale rivestita;
6. in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
  7. i servizi omogenei prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra di loro;
  8. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
  9. per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno calcolate in ragione mensile, considerando come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
  10. i servizi prestati presso cliniche o istituti universitari o riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diversa indicazione;
  11. i punteggi saranno determinati con approssimazione alla terza cifra decimale, gli arrotondamenti verranno effettuati per eccesso se il quarto decimale è superiore a cinque, per difetto se lo stesso è pari o inferiore a cinque;
  12. non sarà valutata la Laurea in Medicina e Chirurgia;
  13. non saranno valutati i corsi di aggiornamento professionale antecedenti il conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia;
  14. Non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
  15. non saranno valutati attestati laudativi nè premi a seguito di ricerche;
  16. non sarà valutata l'attività di volontariato;
  17. non saranno prese in considerazione copie di titoli non supportate da autocertificazione (D.P.R. 20.12.2000, n. 445);
  18. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e materialmente prodotte nella loro interezza, in originale o in copia supportata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi degli artt. 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dal bando di concorso.

<b>TITOLI DI CARRIERA</b> (fino ad un massimo di punti 10)
--

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 i 10 punti a disposizione della Commissione Esaminatrice saranno così valutati:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina;

punti 1,00 per anno

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso;

punti 0,50 per anno

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50%;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti;

punti 0,50 per anno

Il servizio nel livello dirigenziale a concorso, tenuto conto della circolare interpretativa del Ministero della Sanità 27/04/1998 n. D.P.S. IV/9/11/749, si deve intendere quello prestato a decorrere dal 06/12/1996 (data di entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza medica e veterinaria).

Il servizio prestato anteriormente alla suddetta data riferito al personale appartenente sia all'ex 9° che ex 10° livello, secondo l'ordinamento della precedente disciplina viene valutato - in base alla circolare suddetta - con il punteggio previsto per il servizio prestato in altra posizione funzionale (0,50 per anno).

**TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO** (fino ad un massimo di punti 3)

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 verranno così valutati:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso   | <b>punti 1,00</b> |
| b) specializzazione in una disciplina affine  | <b>punti 0,50</b> |
| c) specializzazione in altra disciplina   | <b>punti 0,25</b> |
| d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;  |                   |
| e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al Ruolo Sanitario, <b>punti 0,50</b> per ognuna, <b>fino ad un massimo di punti 1,00.</b> |                   |

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a **punti 0,50** per anno di corso di specializzazione.

La Commissione prende atto che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 380 del 1°12.2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22.12.2004, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della Legge 27.12.2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) che prevedeva il riconoscimento, ai fini dei concorsi, dell'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente, ai medici che conseguono il titolo di specializzazione. La Commissione, conseguentemente, ritiene di dover attribuire anche al titolo di specializzazione conseguito dopo l'entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (1°1.2003) il **punteggio di 0,50** per anno di corso.

**PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI** (fino ad un massimo di punti 3)

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997:

1. la valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non potranno essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2. la Commissione dovrà, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:



- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

La Commissione decide, quindi, di attribuire un punteggio globale e unitario valutando complessivamente la produzione scientifica prodotta, tenendo conto dell'attinenza alla disciplina oggetto del concorso, in relazione al profilo ed in particolare dell'impact factor delle riviste sulle quali sono stati pubblicati i lavori.

La Commissione stabilisce pertanto i seguenti punteggi:

- pubblicazioni a stampa se un unico autore punti 0,100 , con altri autori punti 0,05
- relazioni a congressi punti 0,030
- abstract e poster punti 0,030
- capitoli di libri punti 0,300

**CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE** (fino ad un massimo di punti 4)

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997, la Commissione concorda di valutare nel curriculum le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie (di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito dal singolo concorrente nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Ai fini in questione l'arco dell'intera carriera è inteso non con riferimento al periodo di esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ma con riferimento al periodo in cui la professionalità del singolo istante, nel settore medico, ha avuto comunque modo di svilupparsi.

In particolare verranno considerati e valutati:

- i tirocini o frequenze presso Strutture Sanitarie pubbliche, nella disciplina oggetto del concorso e non concomitanti al conseguimento della specialità;
- le partecipazioni a corsi, congressi, convegni, seminari, che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale nella disciplina oggetto del concorso e di avanzamento di ricerca scientifica;
- gli incarichi di insegnamento svolti presso Enti Pubblici;
- gli incarichi libero professionali nella disciplina oggetto del concorso conferiti ai sensi dell'art. 7 – comma 6° del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. svolti presso Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Per la valutazione delle partecipazioni a congressi, convegni e seminari si farà riferimento ai criteri stabiliti in materia dall'art. 8 del D.P.R. n. 484/97.

In particolare verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- corsi di formazione o perfezionamento presso Strutture Universitarie, in materie attinenti

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| alla disciplina, per ogni anno di corso  | <b>punti 0,500</b>            |
| - Master universitari  | <b>punti 0,300</b>            |
| - soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture estere di durata non inferiore a tre mesi, per mese   | <b>punti 0,100</b>            |
| - corsi di aggiornamento, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, giornate di studio e similari in veste di uditore ivi compresi i corsi FAD, anche con esame finale ciascuno                               | <b>punti 0,01</b>             |
| - In caso di partecipazione in qualità di relatore o docente qualora non facenti parte della normale attività lavorativa   | ciascuno<br><b>punti 0,05</b> |
| - Frequenze volontarie presso strutture sanitarie pubbliche svolta nella disciplina a concorso per anno  | <b>punti 0,150</b>            |
| - Attività didattica in materie attinenti presso Scuole di formazione personale sanitario e corsi ECM, fermo restando che nel caso di più edizioni dello stesso corso, il punteggio sarà attribuito una sola volta |                               |
| fino a 10 ore all'anno o in carenza dell'impegno orario per anno   | <b>punti 0,050</b>            |
| da un minimo di 10 ore ad un massimo di 30 ore all'anno per anno   | <b>punti 0,100</b>            |
| oltre 31 ore all'anno per anno   | <b>punti 0,150</b>            |
| presso Scuole di specializzazione universitaria, in punteggi di cui sopra verranno raddoppiati   |                               |
| - Attività di ricerca con Borse di Studio presso strutture sanitarie pubbliche, universitarie/ospedaliere/ I.R.C.C.S., per anno:   | <b>punti 0,300</b>            |
| - Incarichi libero professionali svolti presso strutture sanitarie pubbliche, universitarie/ospedaliere/ I.R.C.C.S. nella disciplina o equipollente o affine, per anno:  |                               |
| con impegno orario fino a 30 ore settimanali o in mancanza dell'indicazione  | <b>punti 0,240</b>            |
| con impegno orario superiore a 30 ore settimanali  | <b>punti 0,500</b>            |
| - servizio militare/civile, per anno   | <b>punti 0,100</b>            |
| - corsi di lingua straniera/informatica, ciascuno  | <b>punti 0,010</b>            |

Saranno valutate altresì le idoneità nazionali nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal D.P.R. n. 484/97.

La Commissione stabilisce, in base al disposto di cui all'art. 11 del D.P.R. 483/97, di attribuire un punteggio globale adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo.

La Commissione prende atto a questo punto, che le prove d'esame relative al presente concorso, in base all'art. 26 del D.P.R. n. 483/97 sono le seguenti:

prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

prova pratica: 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;  
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alle prove pratica e orale è subordinata al raggiungimento, rispettivamente nelle prove scritta e pratica, del punteggio minimo sopra indicato.

Sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

Al fine della valutazione della prova scritta e dell'attribuzione del relativo punteggio, la Commissione decide di attenersi ai seguenti criteri:

- esattezza delle affermazioni contenute
- completezza nella trattazione degli argomenti
- organizzazione e ordine complessivo nell'esposizione
- attualità e modernità nel trattare l'argomento.